

TASI (Tributo per i servizi indivisibili)

L'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 definisce il **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, in particolare:

- il comma 669, definisce come presupposto impositivo della TASI "il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (...), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- il comma 671, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, ne chiarisce l'obbligatorietà a carico di "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma 675, definisce la base imponibile del nuovo tributo analogamente a quanto avviene per l'IMU;
- il comma 681, prevede che "nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria"; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune con regolamento relativo all'anno 2015.

Per quanto riguarda i margini di manovra tariffaria del comune, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impone una logica di interdipendenza tra le scelte operate in materia di aliquote IMU e quelle TASI.

Di seguito i principi più importanti stabiliti dalla suddetta legge:

- il comma 640 stabilisce che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU";
- il comma 677 dispone che:
 - a) il Comune può determinare l'aliquota rispettando "in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013", fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;

- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
- altri immobili: 10,6 per mille;

b) per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;

c) per gli stessi anni 2014 e 2015, potevano essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere "a" e "b", per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

Per l'anno 2016, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del tributo, prevista dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Nella fattispecie, le modifiche introdotte hanno riguardato:

- l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la disciplina dei beni merce, per i quali il comma 678 della L. 147/2013 prevede che "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento" (Per tale fattispecie, il Comune di Fucecchio ha previsto l'azzeramento dell'aliquota);
- la riduzione al 75% della TASI determinata applicando l'aliquota prevista dal comune per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 (Per tale fattispecie, il Comune di Fucecchio ha previsto l'azzeramento dell'aliquota).